

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2018;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

*Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile*

1. Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2018, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2018 = 1,01;  
 per l'anno 2017 = 1,01;  
 per l'anno 2016 = 1,01;  
 per l'anno 2015 = 1,02;  
 per l'anno 2014 = 1,02;  
 per l'anno 2013 = 1,02;  
 per l'anno 2012 = 1,05;  
 per l'anno 2011 = 1,08;  
 per l'anno 2010 = 1,09;  
 per l'anno 2009 = 1,10;  
 per l'anno 2008 = 1,15;  
 per l'anno 2007 = 1,19;  
 per l'anno 2006 = 1,22;  
 per l'anno 2005 = 1,26;  
 per l'anno 2004 = 1,33;  
 per l'anno 2003 = 1,37;  
 per l'anno 2002 = 1,42;  
 per l'anno 2001 = 1,46;  
 per l'anno 2000 = 1,51;  
 per l'anno 1999 = 1,53;  
 per l'anno 1998 = 1,55;  
 per l'anno 1997 = 1,59;  
 per l'anno 1996 = 1,64;  
 per l'anno 1995 = 1,69;  
 per l'anno 1994 = 1,74;  
 per l'anno 1993 = 1,78;  
 per l'anno 1992 = 1,79;  
 per l'anno 1991 = 1,83;  
 per l'anno 1990 = 1,91;  
 per l'anno 1989 = 2,00;  
 per l'anno 1988 = 2,09;  
 per l'anno 1987 = 2,26;  
 per l'anno 1986 = 2,44;  
 per l'anno 1985 = 2,61;  
 per l'anno 1984 = 2,79;

per l'anno 1983 = 2,96;

per l'anno 1982 e  
anni precedenti = 3,13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2018

*Il direttore generale delle  
finanze*  
LAPECORELLA

18A03000

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 aprile 2018.

**Certificazione del rendiconto al bilancio 2017 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.**

IL DIRETTORE CENTRALE  
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione Nazionale dei comuni Italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;


Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visti gli schemi di bilancio previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo n. 118 allo stesso allegati, come modificati ed integrati dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del comma 11 del medesimo art. 11;

Visto in particolare l'allegato n. 10 concernente lo schema del rendiconto della gestione;

Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2017;



Valutata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2013, concernente i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2013-2015, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato;

Valutato che, conseguentemente, i citati parametri hanno trovato applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

Considerato, tuttavia, che, per effetto del disposto di cui all'art. 242, comma 2, del citato testo unico, gli enti locali, fino alla fissazione dei nuovi parametri, applicano quelli vigenti nell'anno precedente;

Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, in modo da consentire, tra l'altro, all'Istat di effettuare alle scadenze previste, le analisi e le elaborazioni su alcuni dati finanziari che sono annualmente richieste in applicazione del regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009;

Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, peraltro, di dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Ritenuto, altresì, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Considerato che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di perfezionamento, viene disposto, per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga al 30 settembre 2018 del termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017;

Sentite l'Associazione Nazionale dei comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia, che hanno espresso parere favorevole sull'articolazione ed il contenuto del certificato;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione*

1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto della gestione 2017, allegati al presente decreto, che gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2018.

2. Per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il predetto termine è fissato ai 31 ottobre 2018.

3. Gli enti locali sono tenuti a compilare e trasmettere la certificazione relativa allo schema del rendiconto della gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportata in allegato al presente decreto.

Art. 2.

*Trasmissione dei certificati  
tramite posta elettronica certificata*

1. La trasmissione dei certificati dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata completa di firma digitale dei sottoscrittori.

Art. 3.

*Istruzioni per la trasmissione*

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica la finanza locale, indirizzo <http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>

2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 31 maggio 2018, alla Direzione centrale della Finanza locale all'indirizzo di posta elettronica [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it):

il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;

il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello identificato con «X» per il certificato in argomento nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.

3. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l'adempimento in mancanza del riscontro positivo.

Art. 4.

*Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale*

I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro, con due cifre decimali, e quindi, senza arrotondamenti.



## Art. 5.

*Sottoscrizione della certificazione*

1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico - finanziario provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

## Art. 6.

*Divulgazione dei dati*

1. I dati delle certificazioni del rendiconto di bilancio per l'anno 2017, una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del citato sito internet, all'indirizzo <http://finanzalocale.interno.gov.it/banchedati.html>

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul predetto sito internet all'indirizzo <http://dait.interno.gov.it/finanza-locale> (I contenuti - I decreti) nel quale vengono altresì pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto.

Roma, 17 aprile 2018

*Il direttore centrale:* VERDE

18A02969

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 marzo 2018.

**Istituzione di una quinta sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Napoli.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, concernente «Riordinamento dei giudizi di assise», come modificata dalla legge 21 febbraio 1984, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, recante «Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti di assise», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 10 settembre 1951;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 1991;

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 2011;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2012;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2014;

Vista la nota del 16 ottobre 2017, con cui il Presidente della Corte di appello di Napoli ha richiesto l'istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise d'appello;

Valutato che l'esigenza rappresentata appare meritevole di considerazione in relazione alla particolare qualità e tipologia dei procedimenti, concernenti reati di criminalità organizzata, che si connotano per la rilevanza sociale, la pluralità dei capi di imputazione e l'elevato numero di imputati;

Rilevato che i procedimenti iscritti nell'ultimo triennio nelle sezioni di assise sono stati oltre cento all'anno, con un carico medio annuale — per singola sezione — di oltre trenta procedimenti;

Considerato che l'analisi dei flussi relativi alle sezioni delle Corti di assise di appello esistenti evidenzia una sproporzione tra gli affari sopravvenuti, riguardanti processi con imputati in stato di custodia cautelare, che richiedono una tempestiva definizione dei processi, ed il numero delle sezioni d'assise d'appello esistenti;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire una quinta sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Napoli;

In conformità al parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 31 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la Corte di appello di Napoli è istituita una quinta sezione in funzione di Corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Napoli.

2. La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari della Corte di assise di appello di Napoli sono determinati dalla tabella allegata al presente decreto, che modifica, per la parte di interesse, la vigente tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757.

Roma, 23 marzo 2018

*Il Ministro della giustizia*  
ORLANDO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2018  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne  
succ. n. 779

